



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica – Rimini-

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore: Dott. Luca Benedetto Baroni

Prot. **0801142201322**

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot.0001785/P del 03/01/2018,
- Vista la segnalazione Irasff n. 594858, validata in data 10/02/2023 e relativa alla presenza di Escherichia Coli in vongole/lupini commercializzate dalla ditta "L'Acquaviva" di Portoviro e provenienti dalla zona di produzione 18A Riccione;
- Considerato l'art.7 del Regolamento n.178/02 (principio di precauzione) ,

DISPONE

1) Il declassamento in zona B dell'area di produzione denominata:

Area di pesca	Zona	Riferimento a terra	distanza
18/A	Riccione	LAT. 44° 1' 43,425" N LONG. 12° 38' 14,872" E - LAT. 43° 59' 26,896" N LONG. 12° 41' 34,865" E - LAT. 44° 3' 2,287" N LONG. 12° 45' 38,286" E - LAT. 44° 4' 45,244" N LONG. 12° 43' 14,626" E	1/4 miglio marino- 5 miglia

2) I MBV potranno essere esclusivamente destinati :

- alla depurazione presso un C.D.M. riconosciuto o zona di stabulazione ,
- alla trasformazione presso stabilimento riconosciuto .

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE